

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Tutela legale (Plus)

ALD Automotive Italia Srl ha stipulato con la compagnia assicurativa Euro Insurances DAC una polizza assicurativa (di seguito il Contratto di Assicurazione o Polizza/Polizza Assicurativa) che offre una copertura per il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente (di seguito il Conducente) qualora alla guida di un Veicolo Assicurato sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale.

Copre inoltre il rischio delle perdite pecuniarie (i) del datore di lavoro (utilizzatore), derivanti dal ritiro temporaneo della patente dei propri dipendenti, e (ii) del Conducente, nel caso di decurtazione dei punti della patente, quando questi sono alla guida di un Veicolo Assicurato.

Il presente documento ha lo scopo di fornire al Conducente le principali informazioni sul Contratto di Assicurazione.

L'impresa che presta la copertura assicurativa prevista nel Contratto di Assicurazione è Euro Insurances DAC (anche la "Società"), con sede legale in Block C, Ground Floor, Central Park, Leopardstown, Dublino 18, Irlanda. La Società opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

Sommario

1. Oggetto della polizza	3
2. Spese assicurate	4
3. Oggetto dell'assicurazione	5
4. Servizi di consulenza legale	5
5. Soggetti assicurati	5
6. Esclusioni	6
7. Ambito territoriale	6
8. Denuncia di Sinistro e Scelta dell'Avvocato	7
9. Gestione del Caso Assicurativo	7
10. Conflitto nella Gestione del Caso Assicurativo	8
11. Rimborso delle spese versate	8
12. Prescrizione	8
13. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni	8
14. Indennità giornaliera	9
14.1 Indennità giornaliera per sospensione della patente di guida	9

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



14.2	Indennità giornaliera per la sospensione della patente di guida – estensione	10
14.3	Condizioni applicabili alle indennità giornaliere di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2	10
15.	Recupero punti e nuovo esame di guida	11
16.	Estensione territoriale della copertura	11
17.	Soggetti assicurati	11
18.	Esclusioni	12
19.	Segnalazione e gestione dei sinistri	12
20.	Prescrizione	12
21.	Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni	12
22.	Tutela dei dati personali	13
23.	Comunicazioni	13

Definizioni

Le definizioni e i Termini di assicurazione sono riportati di seguito.

- **Sanzione amministrativa:** provvedimento adottato dall'Autorità Amministrativa o dall'Autorità Giudiziaria per porre fronte ad un illecito amministrativo, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella sospensione o decadenza di licenze o concessioni o nell'espulsione da determinati enti pubblici;
- **Arbitrato:** una procedura alternativa al ricorso al tribunale civile ordinario, a cui le parti possono ricorrere per risolvere o prevenire una controversia;
- **Sinistro o caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Spese processuali penali:** spese del procedimento penale che sono addebitate all'imputato in caso di condanna;
- **Diritto penale:** insieme delle norme giuridiche stabilite per la tutela della collettività contro comportamenti lesivi degli individui;
- **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di una presunta violazione del diritto penale che viene notificata alla persona attraverso le informazioni sulla garanzia. Essa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo - volontario - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia prestata dall'Assicurazione, è rilevante la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio);
- **Contravvenzione:** reato (vedi Definizione di reato) in cui non viene considerato l'elemento psicologico, cioè la condotta volontaria della persona che lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o la multa;

- **Conducente:** qualsiasi persona fisica autorizzata dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine alla guida dei veicoli del Contraente indicati nel Libretto di Registro, purché in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato.
- **Patente di guida:** autorizzazione amministrativa rilasciata dall'ufficio competente del dipartimento dei trasporti necessaria per la guida di veicoli a motore su strade pubbliche.
- **Lavoratore dipendente:** Tutte le persone fisiche, delle quali, nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro o di servizi, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della propria attività.
- **Spese del perito:** spese relative ai servizi di un perito nominato dal giudice (perito del tribunale) o dalle parti (perito della parte);
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 295 e successive modifiche;
- **Indennità:** somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro;
- **Assicuratore:** La Compagnia, indicata nell'intestazione della Polizza Assicurativa;
- **Assicurato:** il soggetto i cui interessi sono tutelati dalla presente Polizza Assicurativa;
- **Assicurazione:** la copertura prevista dalla Polizza Assicurativa;
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo compreso tra la Data di Efficacia e la Data di Scadenza;
- **Occorrenza di un caso/sinistro assicurativo:** il momento in cui inizia la presunta violazione di una disposizione legale. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella presente polizza, tale momento deve essere successivo alla data di entrata in vigore della polizza. Se il comportamento contestato continua, la prima violazione deve essere presa in considerazione. Più semplicemente, l'evento non è il momento in cui inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più nello specifico, l'insorgenza nell'ipotesi di una sanzione penale o amministrativa è il momento in cui è stato commesso il reato o la violazione di una norma comportamentale prevista dal Codice della Strada;
- **Reato:** violazione della legge penale. I reati si distinguono in reati e contravvenzioni e comportano diverse pene, la reclusione e/o la pecuniaria (per i reati: reclusione, multa; per le contravvenzioni: arresto, multa). I Delitti si dividono quindi, a seconda dell'elemento psicologico, in volontari, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni l'elemento psicologico è irrilevante;

Termini e condizioni

1. Oggetto della polizza

Il Contratto di Assicurazione definisce i termini e le condizioni in base alle quali EURO INSURANCES DAC – in conformità con la legge, i massimali e le condizioni definite nella polizza assicurativa - assicurerà il rischio dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti del conducente autorizzato alla guida di un Veicolo Assicurato di proprietà di ALD Automotive Italia Srl e il rischio delle perdite patrimoniali dell'Utente derivanti dal ritiro temporaneo della propria licenza o di

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



quella dei propri dipendenti per i quali la guida dei veicoli sia strettamente funzionale all'esercizio del lavoro svolto per conto dell'Utente.

2. Spese assicurate

L'Assicuratore copre, nel limite di € 16.000,00 per sinistro (per un numero illimitato di sinistri all'anno), e secondo le condizioni previste dalla Polizza, il rischio di assistenza legale necessario a tutelare i diritti dell'Assicurato derivante da un sinistro coperto dall'assicurazione.

Sono compresi i seguenti costi:

- gli onorari per l'assistenza di un avvocato (rimborso degli onorari per l'assistenza di un solo avvocato per ogni istanza del procedimento);
- intervento di un esperto/consulente tecnico nominato dal Giudice e/o di un perito di parte;
- spese di giudizio ordinarie;
- spese processuali penali;
- sanzione amministrativa;
- valutazioni riguardanti persone, cose, eventi e cause coinvolte in un caso assicurativo;
- indagini per l'accertamento di prove a discarico, nell'ambito di procedimenti penali;
- le spese di giudizio relative agli atti giudiziari, se non recuperate dalla controparte a seguito di una sentenza pronunciata nei suoi confronti.
- redazione di denunce, querele e istanze al tribunale;
- spese pagate alla controparte in caso di esito sfavorevole del procedimento, o eventuali spese a loro carico qualora la Società autorizzi una transazione
- spese per la registrazione di atti legali fino a un importo non superiore a 300,00 euro;
- I costi del tentativo di mediazione obbligatorio, nei limiti delle tariffe riconosciute dalle autorità pubbliche organismi di mediazione.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi in cui si applica la copertura assicurativa, l'Assicuratore si impegna a pagare:

- i servizi di un interprete;
- la traduzione di trascrizioni e documenti del procedimento;
- anticipi per cauzione, quando ordinato dal tribunale, fino al limite massimo indicato nel programma di polizza. L'importo anticipato deve essere rimborsato alla Società entro 60 giorni dal pagamento: decorso tale termine la Società addebiterà gli interessi al tasso legale vigente. In attesa del rimborso da parte dell'Assicurato, l'importo anticipato ridurrà la somma massima assicurata.

L'Assicuratore non sarà responsabile del pagamento di ammende e sanzioni pecunarie, imposte in via amministrativa o in alternativa a una pena detentiva, e degli oneri fiscali che dovessero insorgere durante o al termine del procedimento, ad eccezione dell'IVA sugli onorari dei professionisti incaricati, a condizione che l'Assicurato non possa dedurre tale imposta.

3. Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza riguarda la tutela legale del conducente autorizzato alla guida di veicoli di proprietà della Persona Giuridica Contraente e di Terzi trasportati su veicoli assicurati.

In caso di contenzioso tra più di un Assicurato ai sensi della presente polizza, l'assicurazione è intesa valido solo a favore del conducente autorizzato.

Gli indennizzi si applicano agli incidenti stradali e solo nei seguenti casi:

- a) Procedimento civile (o comparizione come parte civile in un procedimento penale) per il risarcimento dei danni subiti da persone o cose a seguito di un reato commesso da un terzo;
- b) Procedimento penale per reato colposo o contravvenzione;
- c) Ricorso contro la sospensione della patente di guida, adottata come conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale;
- d) Ricorso presentato contro l'ordinanza di sequestro del veicolo a motore a seguito di un incidente stradale;
- e) Pagamento anticipato da parte della Società, fino ad un importo non superiore a Euro 10.000,00 valuta locale per la cauzione in caso di arresto, minaccia di arresto o qualsiasi altra pena che comporti la privazione della libertà in caso di responsabilità penale connessa a un incidente stradale avvenuto all'estero.

Il pagamento anticipato è subordinato alla presentazione di idonee garanzie per il rimborso della somma versata in anticipo, che dovrà essere rimborsata alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data del pagamento.

- f) Ricorso amministrativo o giudiziario contro la detrazione illegittima di punti sulla patente di guida.

4. Servizi di consulenza legale

Ad integrazione della propria copertura assicurativa, l'assicuratore garantirà la disponibilità di un servizio di consulenza telefonica riguardante le materie oggetto della polizza, attivabile tramite e-mail: tutelalegale.euroinsurance@acclaims.it

L'assicurato può telefonare in orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- informazioni su norme, decreti e regolamenti vigenti;
- consulenza e assistenza preliminare, nel caso in cui l'assicurato sia chiamato a testimoniare alla polizia o al magistrato inquirente in procedimenti civili o penali.

5. Soggetti assicurati

La Polizza Assicurativa copre i soggetti autorizzati, dall'Utente o dal contratto di noleggio a lungo termine a guidare i veicoli del Contraente iscritti al Libretto di Registro, a condizione che siano in possesso di regolare patente di guida per la guida del veicolo noleggiato.

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



In caso di sostituzione temporanea, o temporanea indisponibilità del Veicolo oggetto del contratto di noleggio a lungo termine, la Polizza Assicurativa coprirà la persona autorizzata a guidare il veicolo sostitutivo.

6. Esclusioni

L'assicurazione non coprende la copertura in caso di controversie e procedimenti civili/penali:

- derivanti dalla guida e/o dalla proprietà di aeromobili e unità a motore;
- derivanti da presunti inadempimenti contrattuali e/o di controparte contrattuale;
- derivanti dal dolo del conducente;
- derivanti da tumulti popolari, atti di guerra, rivoluzioni, terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o derivanti dalla detenzione o dall'uso di sostanze radioattive;
- che abbiano a che fare con questioni di diritto fiscale, tributario o amministrativo;
- aventi un valore di lite inferiore a 100,00 euro o, in caso di controversie contrattuali, a 250,00 euro.

Inoltre, la garanzia non si applica:

- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, ovvero se guida il veicolo con patente non valida o diversa da quella prescritta, o non rispetta gli obblighi previsti per la patente; se, invece, il conducente non ha ancora conseguito la patente di guida, pur avendo superato gli esami di abilitazione alla guida, oppure è in possesso di una patente scaduta, ma ne ottiene una nuova o rinnovata patente entro 60 giorni dall'incidente, la garanzia è in vigore;
- se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; questa esclusione si applica solo al proprietario del veicolo;
- se il veicolo sia utilizzato in modo diverso da quello previsto dall'immatricolazione; Questa esclusione si applica solo al proprietario del veicolo.
- quando l'assicurato viola le disposizioni del nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o di altre sostanze psicotrope, violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente, omissione di soccorso, rifiuto di fornire le proprie generalità al danneggiato,...);
- quando la controversia riguarda danni derivanti dalla partecipazione a competizioni sportive o a gare e prove, salvo che si tratti di competizioni organizzate dall'ACI (associazione automobilistica italiana) o dalla IMF (federazione motociclistica italiana).

7. Ambito territoriale

La garanzia assicurativa si applica ai sinistri che sorgono e vengono gestiti in tutti gli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Il Servizio di Consulenza Legale opera solo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Sono escluse tutte le controversie che riguardano la violazione della legge o dei diritti in paesi o aree in cui sono in corso guerre o rivoluzioni.

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



8. Denuncia di Sinistro e Scelta dell'Avvocato

L'Assicurato è tenuto a notificare tempestivamente il sinistro all'Assicuratore ai sensi delle presenti condizioni, inviando tutti gli atti e i documenti pertinenti e pagando l'imposta di bollo e l'imposta di registro imposta dalla legge fiscale.

L'Assicurato dovrà inoltre inviare, unitamente alla denuncia di sinistro, copia del contratto di noleggio a lungo termine riportante il nominativo dell'Assicurato in qualità di conducente autorizzato alla guida del veicolo noleggiato o l'autorizzazione dell'Utente antecedente al verificarsi del caso assicurativo, la targa del veicolo e il verbale di consegna del veicolo riportante la data di effettiva consegna del veicolo.

L'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore di tutti gli atti notificatigli dall'ufficiale giudiziario, tempestivamente e in ogni caso in tempo utile per consentire l'adozione delle misure appropriate per la difesa.

In particolare, l'Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente all'Assicuratore qualsiasi provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, inviando copia del provvedimento o indicandone le disposizioni. L'Assicurato deve, su richiesta dell'Assicuratore, esercitare il diritto di impugnazione avverso tale provvedimento entro il termine previsto, pena la perdita parziale o totale del diritto a percepire l'indennità, ai sensi degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore tutti gli avvisi, le informazioni e i documenti relativi al caso e fare ciò che è necessario per facilitare tutte le misure che l'Assicuratore ritiene debbano essere prese al fine di limitare le conseguenze.

Contestualmente alla presentazione del sinistro, l'Assicurato – anche in caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore – può indicare all'Assicuratore un legale al quale affidare la causa – residente nel distretto del sistema giudiziario competente a decidere la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato scelga un avvocato che non risieda all'interno del distretto del sistema giudiziario competente, l'Assicuratore garantirà le spese di domiciliazione, fino al limite di € 3.000,00. Tale importo è compreso nell'importo massimo pagabile per sinistro.

9. Gestione del Caso Assicurativo

A seguito della ricezione della notifica di sinistro, l'Assicuratore invierà il fascicolo all'avvocato nominato ai sensi dell'art. 9, che gestirà la fase stragiudiziale e farà tutto il possibile per raggiungere una risoluzione amichevole della controversia. In caso di insuccesso, se risulta che la causa dell'Assicurato ha ragionevoli prospettive di successo e in ogni caso se è necessario presentare una difesa in un procedimento penale, il fascicolo sarà portato avanti dall'avvocato nominato ai sensi dell'art. 9. Si conviene inoltre che, indipendentemente dallo stato della controversia e dal livello del procedimento:

- L'Assicurato è tenuto ad informare ed aggiornare l'Assicuratore su qualsiasi circostanza rilevante ai fini della garanzia di polizza. Qualora dal mancato aggiornamento dell'Assicuratore da parte dell'Assicurato derivi un pregiudizio, quest'ultimo può perdere parzialmente il diritto ai servizi previsti dalla polizza.
- L'Assicurato deve conferire tutte le procure necessarie agli avvocati nominati ai sensi dell'art. 9;

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



- Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con l'Assicuratore, viceversa non si provvederà al relativo rimborso spese.
- Gli avvocati devono essere istruiti in conformità con i termini degli articoli 9 e 10 (, a condizione che il caso dell'Assicurato appaia avere ragionevoli prospettive di successo; l'Assicurato eseguirà tutte le procure necessarie a favore degli avvocati così incaricati.

L'Assicuratore non è responsabile per eventuali carenze nei servizi forniti dagli avvocati o dai periti.

Allo stesso modo, per i procedimenti giudiziari successivi a quelli autorizzati, anche le assegnazioni ai procuratori devono essere concordate preventivamente con l'Assicuratore, a condizione che la causa dell'Assicurato abbia una possibilità di successo; l'Assicurato conferirà a tali procuratori i necessari poteri, pena la perdita del diritto alle prestazioni previste dalla polizza. L'Assicuratore non è responsabile per l'attività di avvocati e periti.

10. Conflitto nella Gestione del Caso Assicurativo

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e l'Assicuratore sulle prospettive di un esito positivo, o comunque più favorevole per l'Assicurato, di eventuali procedimenti giudiziari o ricorsi, ciascuna delle parti può chiedere con lettera raccomandata che la questione sia deferita ad un arbitro da nominare di comune accordo tra le parti.

In caso di disaccordo tra le parti, l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale che è competente ai sensi di legge.

L'arbitro decide secondo i principi generali di equità e le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, l'Assicurato potrà procedere per proprio conto e a proprio rischio, e avrà diritto al rimborso da parte dell'Assicuratore di tutte le spese sostenute e non recuperate dalla controparte del procedimento, se il risultato così ottenuto è più favorevole, in fatto o in diritto, rispetto a quanto precedentemente previsto o realizzato dall'Assicuratore.

11. Rimborso delle spese versate

L'Assicurato ha diritto in via esclusiva a tutte le somme versate, o comunque recuperate in relazione al capitale e agli interessi, mentre l'Assicuratore ha diritto alle somme versate, anche all'Assicurato, a titolo di rimborso di spese, costi e onorari, sia giudiziali che stragiudiziali.

12. Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 (due) anni. Se l'evento è considerato reato ai sensi della legge, esso sarà prescritto nei termini previsti dalle disposizioni penali applicabili.

13. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni

La Parte contraente deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula, con l'Assicuratore o con altri assicuratori, di altre polizze che coprono il medesimo rischio mentre l'Assicurato

può effettuare tale comunicazione all'atto della presentazione del sinistro, in base a quanto previsto dall'art. 1910 c.c.

Previsioni sulla copertura delle perdite pecuniarie

14. Indennità giornaliera

14.1 Indennità giornaliera per sospensione della patente di guida

Nei limiti e alle condizioni di seguito indicate, l'Assicuratore pagherà all'Assicurato:

1. Un'indennità giornaliera di 105 euro, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del ritiro temporaneo della Patente di Guida in forza di provvedimento di un'autorità italiana come conseguenza diretta o indiretta di:
 - un incidente stradale che causi la morte o lesioni personali (articoli 589 e 590 del codice penale);
 - la sospensione della patente di guida da parte dell'autorità italiana a causa di una o più infrazioni, commesse dopo la mezzanotte della Data di entrata in vigore, delle norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada come di seguito riportate:

Art. 142	Limiti di velocità
Art. 143	Guida sul lato sbagliato della strada in curva, dossi, ecc.
Art. 145	Mancata precedenza
Art. 146	Mancato rispetto dei segnali stradali – semaforo rosso
Art. 147	Guida impropria ai passaggi a livello
Art. 148	Sorpasso improprio
Art. 149	Distanza di sicurezza tra i veicoli
Art. 150	Transito di veicoli su strade congestionate o strade di montagna
Art. 172	Uso delle cinture di sicurezza e delle imbracature
Art. 176	inversioni di marcia e guida sulle corsie di emergenza autostradali
Art. 186	Guida sotto l'effetto di alcol

2. 50% dell'indennità giornaliera di cui al precedente paragrafo, fino ad un massimo di € 5.200, qualora un'autorità di un Paese diverso dall'Italia emetta l'ordinanza equivalente per il proprio territorio in relazione agli eventi di cui sopra.

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



Art.186 bis	Guida in stato di ebbrezza da parte di conducenti di età inferiore ai 21 anni, neopatentati e di coloro che esercitano un'attività di trasporto di persone o oggetti
--------------------	--

Quando la patente di guida è sospesa a causa di più di un'infrazione e una di queste si è verificata prima della data di inizio della presente Polizza di Assicurazione, l'indennità giornaliera concordata sarà ridotta in proporzione.

Se l'Assicurato ha avuto la sospensione della licenza nei due anni precedenti l'inizio della Polizza di Assicurazione, l'indennità giornaliera sarà ridotta del 50% rispetto all'importo indicato nell'art. 14.1.1. Le indennità giornaliere per la sospensione della patente di guida non possono essere richieste cumulativamente se due o più patenti di guida appartenenti allo stesso assicurato vengono sospese contemporaneamente.

14.2 Indennità giornaliera per la sospensione della patente di guida – estensione

L'indennità giornaliera di cui all'articolo 13.1 sarà corrisposta anche in caso di sospensione della patente di guida a causa di una o più infrazioni alle seguenti regole di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada:

Art. 6 comma 12	Predisposizione per la guida al di fuori delle zone residenziali centrali
Art. 10	Per quanto previsto al comma 24 – veicoli eccezionali e trasporto in condizioni eccezionali
Art. 62	Limiti di peso
Art. 164 cpv. 9	Stivaggio del carico su automezzi
Art. 168 cpv. 9	Trasporto di materiali pericolosi e involontaria mancata osservanza delle istruzioni impartite
Art. 174	Totale del tempo di guida continua dei veicoli a motore adibiti al trasporto di persone o cose
Art. 179	Cronotachigrafi, solo in caso di malfunzionamento involontario

14.3 Condizioni applicabili alle indennità giornalieri di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2

In conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, le Parti convengono che il pagamento delle indennità giornalieri di cui ai punti 13.1 e 13.2 è soggetto alle seguenti condizioni:

- A) L'indennità giornaliera è corrisposta solo all'Utente (imprenditore/datore di lavoro) del quale la persona che ha commesso l'infrazione al Nuovo Codice della Strada, è titolare della patente di guida in questione e nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di sospensione o

che è stato identificato al momento dell'infrazione come conducente di un veicolo assicurato, lavora come datore di lavoro;

- B) La guida dei veicoli da parte della persona che ha commesso l'infrazione al Nuovo Codice della Strada, che è titolare della patente di guida in questione e nei confronti della quale è stato emesso il provvedimento di sospensione o che è stato identificato al momento dell'infrazione come conducente di un veicolo assicurato, è strettamente finalizzata all'assunzione del conducente da parte dell'Utente (imprenditore o datore di lavoro) avente diritto all'indennità giornaliera.

Il Contraente e/o l'Utente sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Assicuratore qualora vi siano variazioni dei rischi assicurati che incidano sulle condizioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B).

15. Recupero punti e nuovo esame di guida

Nel caso in cui, a seguito di violazione degli articoli del Codice della Strada commessa successivamente alla Data di Efficacia, punti di penalità siano sottratti alla patente di guida dell'Assicurato, l'Assicurazione copre:

- il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, a titolo di contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da una scuola guida o qualsiasi altro centro autorizzato, per il **recupero dei punti** persi;
- il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito della perdita totale dei punti, si renda necessario sostenere un **nuovo esame di guida** per il recupero della patente di guida, a condizione che l'Assicurato in questione abbia previamente partecipato ad un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti.

Gli importi di rimborso di cui alla presente clausola non possono essere richiesti cumulativamente se i punti di penalità sono convalidati su più di una patente di guida appartenente allo stesso assicurato.

16. Estensione territoriale della copertura

La garanzia assicurativa si applica ai sinistri che sorgono e vengono gestiti in tutti gli Stati dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ovvero nei paesi del bacino del Mediterraneo, escludendo qualsiasi violazione che si verifica nei territori degli Stati non indicati nella carta verde.

Sono escluse tutte le controversie che riguardano la violazione della legge o dei diritti in paesi o aree in cui sono in corso guerre o rivoluzioni.

17. Soggetti assicurati

La garanzia INDENNITÀ GIORNALIERA PER SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA copre l'Utente del veicolo del Contraente iscritto nel Libretto di Registro.

La garanzia RECUPERO PUNTI E RIPETIZIONE DELL'ESAME DI GUIDA copre la persona fisica autorizzata alla guida dei veicoli della Parte Contraente indicata nel Libretto di Registro.

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



18. Esclusioni

La copertura è esclusa se la sospensione della patente di guida deriva da:

- una direttiva impartita dal datore di lavoro;
- il mancato rispetto da parte del datore di lavoro delle disposizioni della legge italiana sul lavoro.

19. Segnalazione e gestione dei sinistri

Il Contraente e/o il Conducente e/o l'Utente devono segnalare tempestivamente il sinistro tramite indirizzo e-mail: tutelalegale.euroinsurance@acclaims.it

In particolare, devono segnalare immediatamente all'Assicuratore qualsiasi provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della Patente di Guida, inviando copia del provvedimento o indicandone le disposizioni. Nell'effettuare questa segnalazione, l'utente deve anche confermare che la persona la cui patente è stata ritirata o sospesa guida veicoli esclusivamente nell'esercizio delle sue attività lavorative presso l'utente.

L'Assicurato deve, su richiesta dell'Assicuratore, esercitare il diritto di impugnare tale ordinanza entro il termine previsto, pena la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento, ai sensi degli articoli 1914 e 1915 del Codice Civile.

Il pagamento dell'indennità giornaliera indicata nella polizza avviene sotto forma di un'unica somma forfettaria, una volta che l'Assicuratore ha ricevuto la conferma documentale della restituzione o del nuovo rilascio della patente di guida ed è quindi in grado di determinare il periodo effettivo per il quale la patente di guida è stata sospesa.

Gli importi dovuti ai sensi degli artt. 13 e 14 saranno pagati a seguito del ricevimento da parte dell'Assicuratore degli originali delle relative fatture/ricevute.

Ogni volta che viene segnalato un incidente dall'assicurato, l'Assicuratore è autorizzato a chiedere informazioni ad altre compagnie di assicurazione in merito all'esistenza di altre polizze che coprono i rischi in questione.

20. Prescrizione

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 (due) anni. Se l'evento è considerato reato ai sensi della legge, esso sarà prescritto nei termini previsti dalle disposizioni penali applicabili.

21. Condizioni dell'assicurazione e altre assicurazioni

La Parte contraente deve comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula, con l'Assicuratore o con altri assicuratori, di altre polizze che coprono il medesimo rischio mentre l'Assicurato può effettuare tale comunicazione all'atto della presentazione del sinistro, in base a quanto previsto dall'art. 1910 c.c.

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P.IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



22. Tutela dei dati personali

I Dati Personali che possono essere forniti a Euro Insurances DAC o a suoi agenti saranno trattati secondo le disposizioni della normativa in tema di Dati Personali. Potete trovare informazioni ulteriori nella Politica di trattamento dei dati personali di Ayvens Insurance disponibile al seguente indirizzo: <https://ayvensinsurance.com/en-ix/privacy-statement/>.

Euro Insurances DAC potrà usare, processare e conservare i vostri Dati Personali per le seguenti finalità: valutazione di quale prodotto assicurativo è adatto alle vostre esigenze, valutazione del rischio, pagamento del premio, elaborazione di preventivi di polizza, raccolta dei premi, gestione della polizza, rinnovo di polizza, valutazione dei danni, gestione del sinistro, liquidazione dei sinistri, avvio di procedimenti giudiziari o resistenza negli stessi, recupero del debito, prevenzione, rilievo e investigazione di frodi, ed in generale svolgimento di qualsiasi attività necessaria a dare esecuzione al vostro contratto di assicurazione e ad adempiere agli obblighi di legge.

I Dati Personali saranno trattati principalmente da Ayvens Insurance, ma potranno essere forniti ad altre società ed enti con cui Ayvens Insurance potrà cooperare, quali ad esempio riassicuratori, agenti e autorità pubbliche nei casi in cui la legge lo richiede.

Per informazioni ulteriori circa le terze parti con cui Ayvens Insurance può condividere Dati, vi preghiamo di prendere visione della nostra Politica di trattamento dei Dati Personali al seguente indirizzo <https://ayvensinsurance.com/en-ix/privacy-statement/>.

Ayvens Insurance è titolare del trattamento a termini della normativa in tema di protezione dei dati personali. Ayvens Insurance conserverà i vostri Dati per il tempo strettamente necessario comunque non eccedente i limiti temporali consentiti dall'ordinamento. Per ulteriori informazioni sulla conservazione dei Dati Personali vi preghiamo di prendere visione della nostra policy al seguente indirizzo <https://ayvensinsurance.com/en-ix/privacy-statement/>

23. Comunicazioni

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a:

ALD AUTOMOTIVE ITALIA

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 Roma

PEC: aldautomotiveitalia@arubapec.it

Publicato Maggio 2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico

Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia - Tel. 800 426 426 - www.ayvens.com

COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma

Società soggetta a direzione e coordinamento di SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

